



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCURRIA, TERZI DI SANT’AGATA, SIGISMONDI e
RUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2025

Disposizioni in materia di targhe per autovetture di consolati onorari

ONOREVOLI SENATORI. — Il console onorario, pur essendo una figura distinta rispetto a un console di carriera, è da considerarsi comunque un agente consolare di un Paese straniero: il console onorario è investito di pubblici poteri dallo Stato d'invio che è chiamato a rappresentare. In questo senso il console onorario non svolge solamente un ruolo di assistenza ai connazionali dello Stato rappresentato, ma anche una funzione di promozione e di raccordo con lo Stato ospitante.

Spetta esclusivamente alle Autorità dello Stato estero decidere dove proporre l'istituzione di un ufficio consolare onorario e chi proporre come titolare dell'ufficio; lo Stato italiano interviene *ex post* rispetto alla scelta effettuata, accogliendo o respingendo il gradimento per la persona proposta sulla base di valutazioni e verifiche.

In merito alla possibilità di estendere l'uso della targa «Corpo Consolare» ai consoli onorari, la materia è regolata dall'articolo 131 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, che prevede la concessione di targhe «CC» unicamente per i funzionari consolari di carriera e per le vetture dei consolati di carriera, soggetti che svolgono funzioni diplomatiche ma non fanno parte del corpo diplomatico. Queste targhe speciali sono state introdotte nel 1995 con il formato «CC 0000 AA», dove le ultime due lettere si riferiscano al Paese della targa. In alto a sinistra recano l'emblema della Repubblica italiana e in alto a destra un'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano. Fra la sigla «CC», il gruppo numerico e quello alfabetico di chiusura della sequenza sono presenti due

punti del diametro di 7 mm di colore nero.

Il decreto del Ministro degli affari esteri 20 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 171 del 25 luglio 2005, disciplina invece l'uso dei contrassegni «CC» rilasciati per le autovetture dei consoli onorari in Italia, e ne individua le caratteristiche e il modello. Stabilisce che ai consoli onorari muniti di *exequatur* (articoli 1 e 2), e «ai soli fini di riconoscimento e di identificazione e limitatamente all'espletamento delle funzioni d'ufficio, ad un unico veicolo in dotazione al Console onorario viene rilasciato, a richiesta, uno speciale contrassegno. Tale contrassegno, realizzato dal Poligrafico dello Stato, è ovale, in alluminio anodizzato di cm. 8 di larghezza e cm. 13 di lunghezza, con l'iscrizione «Corpo Consolare» in alto, l'emblema della Repubblica al centro, il numero e la qualifica console onorario in basso ed in nero, le lettere «CC» al centro, in rosso. Il contrassegno, con predisposti fori laterali per il fissaggio, verrà apposto vicino alla targa, davanti e dietro». Il cerimoniale diplomatico della Repubblica è autorizzato a rilasciare ai consoli onorari tali contrassegni e la loro consegna avviene per il tramite delle rispettive ambasciate che hanno sede in Roma.

Si rammenta che, nella XVII Legislatura, in data 6 aprile 2017, presso la II Commissione (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati, in risposta all'interrogazione n. 5-08212 in merito alle «misure da adottare per assicurare la piena funzionalità dei consoli onorari operanti in Italia» e all'assegnazione di targhe ai consoli onorari, il Governo rispose che «Ove

si concedessero targhe “CC” anche ai Consoli Onorari, si rischierebbe di ingenerare confusione circa la possibilità per le Forze dell’Ordine e le Autorità Giudiziarie – sempre garantita dalla Convenzione di Vienna – di intervenire sul veicolo del console onorario ».

Proprio per evitare quanto sopra precisato, nella volontà di riconoscere l’importanza accordata alla figura del console onorario, il

presente disegno di legge integra l’articolo 131 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al fine di accordare anche a questa categoria di rappresentanti dello Stato estero una targa automobilistica speciale predisposta in modo che, essendo diversa, sia immediatamente distinguibile da quelle diplomatiche e consolari di carriera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 131, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai consoli onorari esteri in Italia è assegnata, con oneri di spesa a loro carico, una targa di riconoscimento diversa da quella assegnata alle autovetture appartenenti agli agenti di cui al primo periodo ».